



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE AUTORITA' DI GESTIONE FEASR. SOSTEGNO ALLO SVILUPPO  
DELLE ATTIVITA' AGRICOLE

**Responsabile di settore: MELARA ANTONINO MARIO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 2594 del 09-03-2017

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 11159 - Data adozione: 27/07/2017**

Oggetto: Reg.(UE)n.1305/2013 \_FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Bando operazione 6.4.1 "Diversificazione delle aziende agricole -annualità 2016" di cui al D.D.5790/2016:modifica

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 31/07/2017

Numero interno di proposta: 2017AD012885

## IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione europea del 26.5.2015 C(2015) 3507, con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana per il periodo 2014-2020;

Vista la delibera di Giunta regionale n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione europea;

Vista in particolare la sottomisura 6.4 “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole” di cui all’art. 19, comma 1 lett. b) del Reg. (UE) n.1305/2013;

Vista la DGR n.518 del 30705/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 \_FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione Direttive comuni per l’attuazione delle misure ad investimento”;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” conformemente alle disposizioni contenute nella DGR n. 518/2016, così come modificato dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 42 del 31/3/2017;

Richiamata la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 25 ottobre 2016 “Decisione di Giunta Relativa all’obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati gravi in materia di lavoro”;

Preso atto che la Giunta Regionale con la sopra richiamata Decisione n. 4/2016 ha deciso di dare mandato:

- alle Autorità di Gestione della Regione Toscana dei Programmi operativi del FESR, FSE e FEASR di prevedere nei documenti attuativi della programmazione la sospensione dei pagamenti degli aiuti alle imprese quando a carico dell’imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro elencati nella narrativa di detto atto o quando l’imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi;
- ai settori competenti all’approvazione dei bandi regionali per l’erogazione degli aiuti alle imprese finanziate a valere sui fondi europei e regionali di
  - a) prevedere nei bandi la sospensione dei pagamenti quando a carico dell’imprenditore

- risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro elencati nella narrativa di detto atto o quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi;
- b) inserire in forma espressa nei contratti per l'assegnazione dei contributi la clausola di sospensione dei pagamenti;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 256 del 20/3/2016 "Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo rurale 2014/2020. Approvazione prima modifica delle "Direttive comuni per l'attuazione delle misure ad investimento" che recepisce le disposizioni contenute nella Decisione di giunta n. 4 del 25 ottobre 2016;

Visto il decreto dirigenziale n. 5790 del 06/07/2016 "Reg.(UE) 1305/2013 – PSR 2014-2020 – Approvazione del bando attuativo del tipo di operazione 6.4.1 "Diversificazione delle aziende agricole –annualità 2016" e s.m.i;

Ritenuto quindi necessario, per le motivazioni sopra esposte, integrare il paragrafo 2.4 "Condizioni per il pagamento dell'aiuto" contenuto nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del D. D. n. 5790/2016 e smi, aggiungendo al termine dello stesso il seguente capoverso "E' sospeso il pagamento degli aiuti quando a carico del beneficiario risultano procedimenti penali in corso per reati gravi in materia di lavoro ai sensi della DGR n. 256 del 20 marzo 2017 o quando il beneficiario ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, fino alla definizione del procedimento penale. In caso di condanna il contributo è revocato."

## DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. Di recepire nel bando attuativo del tipo di operazione 6.4.1 "Diversificazione delle aziende agricole –annualità 2016" e s.m.i , approvato con D.D. n. 5790/2016 e smi, le disposizioni previste dalla Decisione di Giunta n. 4 del 25 ottobre 2016, inerenti l'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro nero;

1) di modificare, il paragrafo 2.4 "Condizioni per il pagamento dell'aiuto" contenuto nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del D. D. n. 5790/2016 e smi, aggiungendo al termine dello stesso il seguente capoverso "E' sospeso il pagamento degli aiuti quando a carico del beneficiario risultano procedimenti penali in corso per reati gravi in materia di lavoro ai sensi della DGR n. 256 del 20 marzo 2017 o quando il beneficiario ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, fino alla definizione del procedimento penale. In caso di condanna il contributo è revocato."

3. di trasmettere il presente atto ai settori responsabili delle istruttorie ed a ARTEA .

IL DIRIGENTE

**CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**  
**Positivo**

**CERTIFICAZIONE**